



ORDINANZA DEL PRESIDENTE
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 2/2022 DEL 22/03/2022

PORTO DI ORTONA

**INTERDIZIONE DI UNA PORZIONE DELLA BANCHINA D'ORMEGGIO DELLE
IMBARCAZIONI DA PESCA NELLA ZONA NORD DEL PORTO DI ORTONA**

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;



- VISTA** la segnalazione pervenuta dalla Capitaneria di Porto di Ortona con nota prot.5991 in data 22/03/2022 (assunta al protocollo di questo Ente con n. 3454 in pari data), con la quale si riferiscono danni ultimamente riscontrati – per cause in corso di accertamento – su una porzione della banchina normalmente destinata all'ormeggio delle imbarcazioni da pesca presso la zona nord del porto di Ortona (Ch);
- CONSIDERATO** che, dalla segnalazione suddetta, si evincono sulla banchina in questione danni consistenti nel dissesto di una relativa porzione strutturale nonché la mancanza di parabordi fissi d'ormeggio già ivi presenti;
- RITENUTO** di dover provvedere, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica e della privata incolumità, all'interdizione immediata ad ogni uso della suddetta porzione di banchina portuale danneggiata, ciò fino a che non risultino messi in atto gli interventi di riparazione del caso;
- SENTITI** in proposito il Dirigente Tecnico nonché il Dirigente della Divisione Demanio – Imprese e lavoro portuale di questa Autorità, ciò anche per le funzioni segretariali ad essi temporaneamente attribuite con Decreto presidenziale n. 01/2022;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO CHE

- una porzione della banchina nord del porto di Ortona normalmente destinata all'ormeggio delle imbarcazioni da pesca della lunghezza di m 15,00, precisamente dalla bitta n. 18 alla bitta n. 19, è attualmente interessata da danni strutturali che ne impediscono la sicura fruibilità;
- un tratto della banchina nord del porto di Ortona normalmente destinato all'ormeggio delle imbarcazioni da pesca, della lunghezza di m 70,00, precisamente dalla bitta n. 20 alla bitta n. 25, è attualmente sprovvisto di dispositivi fissi tipo parabordi;

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza immediata, fino all'emanazione di apposito nuovo provvedimento, è interdetta ad ogni uso una porzione della banchina normalmente destinata all'ormeggio delle imbarcazioni da pesca nella zona nord del porto di Ortona, per una lunghezza di m 15,00 e per una profondità di m 1,00 dal ciglio della banchina medesima, precisamente dalla bitta n. 18 alla bitta n. 19.

Su tale tratto di banchina, è pertanto vietato l'ormeggio di imbarcazioni di qualunque tipo.



In relazione a quanto sopra, costituisce eccezione ogni esigenza per attività di polizia e/o soccorso pubblico.

Art. 2

Con decorrenza immediata, fino all'emanazione di apposito nuovo provvedimento, l'ormeggio delle imbarcazioni nel tratto di banchina normalmente destinato alle unità da pesca presso la zona nord del porto di Ortona, per una lunghezza pari a m 70,00, precisamente dalla bitta n. 20 alla bitta n. 25, è consentito solo previa adozione, da parte dei soggetti armatori direttamente interessati, di adeguati dispositivi parabordi, questi ultimi correttamente predisposti a bordo delle imbarcazioni.

Art. 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav..

Ancona, lì 22.03.2022

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo
f.to digitalmente

V°

p. Il Dirigente Tecnico *av*
Ing. Gianluca Pellegrini

IL DIRIGENTE
Avv. Giovanna Chilà

V°

IL DIRIGENTE
Avv. Giovanna Chilà